

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 705

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati AMENDOLA PIETRO, CIANCA, DEGLI ESPOSTI, GUIDI, GORRERI DANTE, SULOTTO, VACCHETTA**

*Presentata il 12 dicembre 1958*

### Proroga dell'entrata in vigore del Codice della strada

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pubblicazione, sulla *Gazzetta ufficiale* del 28 ottobre 1958, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, concernente la disciplina della circolazione stradale, ha provocato, come era facile prevedere, una vastissima reazione di aspre critiche e di vive preoccupazioni, nei più larghi settori della pubblica opinione tra gli utenti della strada e, in particolare, nelle estese categorie degli operatori economici e dei lavoratori direttamente o indirettamente gravemente colpiti da alcune tra le più radicali innovazioni apportate al regime della circolazione stradale.

Primo, grosso effetto di questo coro pressoché unanime di proteste è stato l'annuncio ufficiale, dato ieri al Senato dal Ministro dei trasporti Angelini, che il Consiglio dei Ministri approverà prossimamente un disegno di legge recante modifiche al Codice della strada; il quale, peraltro, dovrebbe entrare in vigore già col prossimo 29 gennaio 1959.

Sicché dovremo assistere a questa situazione paradossale, che già prima dell'entrata in vigore di una legge il Governo, responsabile della legge stessa a seguito della delega legislativa ricevuta a suo tempo dal Parlamento, ritiene necessario che essa venga emendata!

Situazione paradossale che certamente non si sarebbe verificata se, nello scorso mese di ottobre, il Governo avesse accolto le proposte

avanzate da vari settori della Camera perché fossero prorogati, di un breve periodo di tempo, i termini di scadenza della delega legislativa: ciò, soprattutto, al fine di consentire alla Commissione interparlamentare tenuta ad esprimere un parere, sia pure meramente consultivo, sul nuovo Codice, di esprimere un parere davvero meditato e serio. Il che, come è ben noto, purtroppo non avvenne in quanto i componenti la Commissione interparlamentare ricevettero il testo del nuovo Codice soltanto il 21 di ottobre ed ebbero appena due giorni di tempo a loro disposizione per esaminarne i ben 146 articoli e per esprimere la loro opinione sopra una materia tanto vasta, complessa e delicata.

Ma, onorevoli colleghi, se *errare humanum est, perseverare diabolicum...*

E, in effetti, poiché sarà materialmente impossibile, tenuto conto anche della consuetà, imminente e prolungata sospensione dei lavori parlamentari, che il disegno di legge preannunciato possa diventare legge prima del 29 gennaio 1959; e poiché, con assoluta certezza, alla discussione delle modifiche ad alcuni articoli del Codice proposte dal Governo si abbinerà la discussione di modifiche ad altri articoli ancora, proposte dai più diversi settori della Camera, ne deriva la semplice, ma gravissima conseguenza, che alla data del 29 gennaio dovrebbe entrare in vigore una legge la quale, se non recherà danno alcuno

per quelle disposizioni che avranno efficacia a distanza di mesi e per le quali ci sarà quindi tutto il tempo disponibile per emendarle (secondo le proposte del Governo e secondo quelle del Parlamento); per quelle disposizioni, invece, che dovrebbero avere immediata efficacia, anche se è lo stesso Governo che propone la modifica di alcune di esse, i cittadini tutti sarebbero tenuti ugualmente in linea di diritto ad osservarle fintanto non saranno legalmente modificate, e le autorità tutte sarebbero tenute a farle osservare! Se anche, poi, nella pratica, si dovesse arrivare ad una inosservanza autorizzata, e, aggiungiamo, illegalmente autorizzata!

Onorevoli colleghi, queste considerazioni, la cui gravità indubbiamente non sfugge ad alcuno di voi, e, assieme ad esse, la necessità che le modifiche da apportare al Codice della strada non siano discusse affrettatamente, rinnovando ed aggravando il precedente errore del mese di ottobre, ci hanno indotto a richiedere, con la presente proposta di legge, una congrua proroga dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada.

Proroga, peraltro, che proponiamo contenuta in termini di tempo non troppo ampi, riconoscendo noi per primi la necessità e l'urgenza di una nuova e completa disciplina della circolazione stradale.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il termine di mesi tre, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è prorogato di mesi 6.